



PROVINCIA DI RAVENNA

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI
REPERIBILITA' DEL PERSONALE**

N. 13

(Approvato con Atto del Presidente n. 143 del 19/12/2023)

Sommario

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

ART. 3 – DISPOSIZIONI OPERATIVE

ART. 4 – OBBLIGHI DEL PERSONALE IN REPERIBILITA'

ART. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 6 – ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICITA' E NORME DI RINVIO

Art. 1. Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del servizio di reperibilità, finalizzato ad assicurare con tempestività lo svolgimento, al di fuori del normale orario di servizio, di attività improcrastinabili ed alle quali non è possibile fare fronte con il ricorso alla programmazione ordinaria.
2. Non è possibile attivare alcuna forma di reperibilità durante il servizio ordinario, posto che la reperibilità inizia a decorrere dal termine dell'ordinario orario di lavoro.
3. Il servizio di reperibilità è istituito all'interno dei seguenti settori e servizi:
 - settore Viabilità, servizio Manutenzione Stradale;
 - settore Programmazione Economico Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi Informativi, servizio Informatica;
 - settore Affari Generali, servizio Nucleo Messi.
4. L'Amministrazione avrà facoltà di istituire il servizio di reperibilità anche in settori e servizi non menzionati nel precedente comma 3. In tal caso, le disposizioni contenute nel presente regolamento dovranno intendersi automaticamente estese anche alle aree di reperibilità di nuova istituzione, fatta salva la possibilità di disciplinare con appositi ordini di servizio eventuali aspetti operativi di dettaglio, come previsto dal successivo art. 2, comma 4.

Art. 2 Principi generali

1. La reperibilità è organizzata includendo tutti i dipendenti dei servizi interessati, fatte salve legittime e comprovate cause di esonero derivanti da problemi di salute del lavoratore, che il Medico Competente abbia giudicato incompatibili con l'esecuzione del servizio di reperibilità. Sono altresì esonerate dalla reperibilità le donne dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del figlio. Il dipendente ha altresì facoltà di chiedere l'esonero per assistere stretti congiunti a carico in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. n. 104/1992 e per le altre fattispecie di esclusione facoltativa dal lavoro notturno previste a legislazione vigente.
2. Il lavoratore che intenda ottenere l'esonero dalla reperibilità è tenuto, entro il 30 giugno di ogni anno, a presentare domanda in tal senso al proprio Dirigente - anche tramite la propria casella di posta elettronica istituzionale - a valere per la successiva calendarizzazione dei turni (predisposta ai sensi del successivo comma 3), allegando idonea documentazione a sostegno. Il Dirigente esaminerà tutte le richieste pervenute e si pronuncerà in merito, per iscritto, entro i successivi 15 giorni, avendo cura di garantire in ogni caso le necessarie unità minime ed assicurando priorità di accesso ai volontari, in caso di disponibilità di personale superiori alle esigenze del servizio. L'eventuale rifiuto di concedere l'esonero richiesto dovrà essere motivato. Qualora l'esonero venga disposto per patologie che

affliggono stabilmente il lavoratore, lo stesso sarà considerato esonerato anche per le future annualità, senza necessità di ripresentare domanda in tal senso.

3. I Responsabili dei singoli servizi interessati dalla reperibilità redigono annualmente un calendario che indica l'avvicendamento dei turni dei dipendenti tenuti a rendersi reperibili, assicurando la rotazione del personale. Qualora il servizio interessato dalla reperibilità non possieda al suo interno un numero di lavoratori tale da poter garantire la rotazione dei dipendenti e/o il numero minimo di lavoratori da adibire ad ogni squadra di intervento, sarà possibile ricorrere anche a dipendenti volontari di altre aree (non interessate dalla reperibilità) purché in possesso del profilo professionale ed addestramento richiesto per le mansioni che potrebbero essere chiamati a svolgere nell'ambito della reperibilità, compresa l'esecuzione dei necessari corsi relativi alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro. In tal caso, dovrà essere preventivamente acquisita la disponibilità del lavoratore all'inserimento nei turni di reperibilità, nonché il consenso del Dirigente del servizio in cui il dipendente è inserito.

4. I Responsabili delle unità operative interessate dalla reperibilità possono disciplinare con propri ordini di servizio gli aspetti pratici di dettaglio relativi all'organizzazione dei turni di reperibilità.

5. Il numero massimo di turni di reperibilità al quale può essere assoggettato ogni dipendente è fissato dal CCNL di comparto tempo per tempo vigente ed è eventualmente derogabile in sede di contrattazione decentrata, come attualmente previsto dall'art. 24 del CCNL sottoscritto il 21.5.2018, da intendersi tuttora in vigore per espresso richiamo operato dall'art.7 del CCNL siglato il 16.11.2022.

6. Non è possibile inserire all'interno del turno di reperibilità lavoratori legittimamente assenti dal servizio per la sussistenza di giustificativi a giornata intera (es ferie, malattia, permessi per motivi personali a giornata intera, congedi parentali ecc.). È invece consentito includere nel turno di reperibilità i dipendenti che abbiano usufruito nella medesima giornata di giustificativi ad ore (es. permessi ad ore per visite ed esami, per motivi personali o ai sensi della l. 104/1992).

Art. 3 Disposizioni operative

1. I turni di reperibilità vengono organizzati nel rispetto delle seguenti regole di carattere generale, applicabili a tutti i servizi interessati:

- a) per ogni turno di reperibilità, è presente almeno una *cd.* antenna, ovvero un dipendente che si occupa di ricevere le telefonate relative a richieste di intervento fuori dall'orario di servizio;
- b) la reperibilità viene attivata al verificarsi di eventi di carattere eccezionale, che necessitano di un intervento improcrastinabile fuori dal normale orario di servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricorre alla reperibilità al verificarsi di:

- cedimento non prevedibile della sede stradale, per il quale si rende necessario disporre tempestivamente idonei ripari e/o predisporre percorsi alternativi per ragioni di sicurezza stradale;
- incidenti stradali con danni a strutture o intralci e/o rischi per la percorribilità delle strade, solo nel caso in cui arrechino danni a strutture pubbliche;
- attivazione di allarmi e/o impianti antintrusione;
- rilevazione incendi;
- interventi urgenti relativi alla gestione dei servizi informatici;

c) i dipendenti inclusi in ogni turno di reperibilità devono essere in grado di ricevere prontamente e costantemente - per l'intero periodo in cui sono collocati in reperibilità - le eventuali chiamate e di poter provvedere in conformità, raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro trenta minuti dalla convocazione, come previsto dal CCNL di comparto, essendo considerati in servizio attivo dal momento della timbratura. Qualora il luogo da raggiungere a seguito di chiamata in reperibilità sia più vicino all'abitazione del dipendente rispetto al sito in cui avviene la timbratura, il lavoratore potrà omettere la preventiva validazione del proprio *badge* e limitarsi a contattare la *cd.* antenna appena raggiunge la sede dell'intervento, così da appuntare l'orario di inizio del lavoro straordinario, ai fini della successiva regolarizzazione del cartellino. In ogni caso, al termine dell'attività il dipendente è tenuto a timbrare l'uscita dal servizio.

2. L'articolazione oraria della reperibilità è conforme all'organizzazione degli uffici interessati, al fine di garantire la più corretta copertura del servizio oggetto del presente regolamento. In particolare:

a) riguardo al servizio Manutenzione Stradale, dal lunedì al sabato i turni di reperibilità iniziano al termine dell'orario di servizio e terminano alla ripresa dell'orario di servizio del giorno lavorativo successivo, per un totale di 18 ore al giorno. Il turno di reperibilità della domenica ha invece una durata pari a 24 ore;

b) con riferimento al servizio Informatica ed al Nucleo Messi, il turno di reperibilità inizia ogni giorno lavorativo al termine dell'orario di servizio e termina la mattina seguente alle ore 7, mentre il sabato e la domenica ogni turno di reperibilità ha durata pari a 24 ore.

3. In caso di malattia o grave impedimento il dipendente reperibile deve darne immediata comunicazione al Responsabile del servizio di riferimento, che provvederà alla sua sostituzione.

4. I Responsabili dei servizi coinvolti nella reperibilità devono trasmettere all'ufficio Stipendi - secondo le tempistiche indicate dal servizio Risorse Umane - un prospetto riepilogativo periodico, nel quale sono riportati i nominativi dei dipendenti che hanno effettuato il turno di reperibilità, oltre alle ulteriori informazioni necessarie al fine della corretta quantificazione dell'indennità di reperibilità e delle ore di lavoro straordinario da liquidare.

5. Con specifico riferimento alla manutenzione delle strade, ogni intervento da eseguirsi sul sedime stradale, che richieda modifiche alla viabilità veicolare o pedonale, dovrà essere eseguito in sicurezza e quindi dovranno essere adottate le prescrizioni del Codice della Strada, sia relativamente alla visibilità del personale, sia alla segnaletica luminosa di cantiere. Qualora la situazione contingente lo renda necessario, la *cd.* antenna richiederà di norma l'intervento della Polizia Provinciale, ovvero delle altre autorità di cui si rendesse necessario l'intervento, che disporranno le misure da adottare, se non già presenti *in loco*.

Art. 4 Obblighi del personale in reperibilità

1. I lavoratori addetti a servizi presso i quali è stato attivato l'istituto della reperibilità non possono, salvo per le motivazioni indicate al precedente art. 2, rifiutare di partecipare a tale servizio.
2. Per tutto il periodo di reperibilità il lavoratore deve mettersi nella condizione di ricevere chiamate di servizio, fornendo i recapiti telefonici del caso e curando che il proprio telefono risulti acceso e funzionante ininterrottamente.
3. Il lavoratore ha l'obbligo di adoperarsi affinché, in caso di chiamata, possa effettivamente rispettare il vincolo temporale dei trenta minuti previsto per raggiungere il luogo di intervento assegnato.
4. Il dipendente in turno di reperibilità che - ove contattato - non risulti rintracciabile e/o non si renda disponibile a prendere servizio, perde il diritto al compenso per il periodo nel quale non è risultato reperibile. Lo stesso lavoratore, in tale ipotesi o in caso di tardivo o mancato intervento, è passibile di sanzioni disciplinari per inosservanza degli obblighi di servizio.

Art. 5 Trattamento economico

1. Al personale in reperibilità deve essere corrisposto il compenso previsto dall'art. 24 CCNL 21.5.2018 - destinato a remunerare esclusivamente la sua disponibilità ed il parziale sacrificio del godimento dei suoi periodi di riposo, al di fuori dell'orario di lavoro - fatta salva la possibilità di concordare un eventuale incremento dell'importo dell'indennità corrispondente in sede di contrattazione decentrata.
2. L'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. La durata del turno di reperibilità è stabilita in 12 ore dall'art. 24 del CCNL 21.5.2018 ed è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore. In caso di frazionamento orario, l'indennità di reperibilità è corrisposta in proporzione alla sua durata, maggiorata del 10%. Qualora la reperibilità cada di domenica o comunque nel giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere

completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, dunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

3. L'importo dell'indennità è raddoppiato se la reperibilità cade di domenica o altro giorno festivo o di riposo settimanale, secondo il turno assegnato.

4. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione dell'indennità di reperibilità, in quanto non liquidabile durante l'attività di servizio.

5. La disciplina del comma 4 non trova applicazione nell'ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, risultando in tal caso applicabile l'art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, il quale dispone che il lavoratore percepisca la retribuzione oraria con maggiorazione del 50% e che debba altresì fruire del riposo compensativo, di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

6. L'indennità di reperibilità non compete ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione.

7. Non sono ammessi rimborsi per l'uso del proprio veicolo per il raggiungimento del luogo di lavoro causa chiamata durante il turno di reperibilità.

Art. 6 Entrata in vigore, pubblicità e norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano gli istituti previsti dalla vigente normativa in materia di pubblico impiego, il CCNL di comparto tempo per tempo vigente, gli orientamenti applicativi ARAN e il relativo CCDI, nonché le norme e le disposizioni contrattuali in materia disciplinare e di comportamento e quanto previsto da disposizioni interne di servizio, oltre alle disposizioni normative in materia di responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile, tempo per tempo vigenti.

2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua approvazione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.